



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009**

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si propone di aggiornare i criteri numerici in ordine alla composizione della rappresentanza elettiva allo scopo di tenere nel debito conto il diffuso fenomeno dell'astensionismo in sede di voto, cioè delle schede bianche e dei voti nulli, da intendersi come manifestazione «positiva» di critica e protesta da parte di quanti, pur intendendo esercitare il fondamentale diritto del suffragio, non trovano nell'offerta elettorale una risposta ritenuta adeguata (per la stessa ragione, la revisione trascura l'astensionismo radicale, ossia la mancata partecipazione all'elezione in quanto difficilmente interpretabile in un qualsiasi univoco senso).

In questo quadro, il provvedimento in esame indirizza verso un procedimento elettorale che rifletta, nei suoi risultati, l'anzidetto astensionismo critico in misura variabile all'intensità della sua manifestazione. Pertanto, fissata una soglia minima di parlamentari da eleggere nelle circoscrizioni nazionali - 412 Deputati e 206 Senatori - tale da non alterare comunque la capacità rappresentativa dell'organo, se ne tiene ferma nel contempo l'attuale massima (618 Deputati e 309 Senatori; 630 e 315 rispettivamente, se si includono i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero), che costituisce peraltro l'obiettivo ottimale della dimensione rappresentativa del Parlamento, suscettibile più verosimilmente di un decremento numerico in relazione proporzionale al ridotto astensionismo critico.

Per quanto riguarda, in particolare, il decremento proporzionale, esso viene effettuato sulla platea dei votanti e non su quella degli iscritti a votare onde operare su dati omogenei e nel contempo non penalizzare i territori

con un maggior numero di residenti non votanti, specie perché di età minore. Per quanto riguarda la forbice tra numero minimo e massimo di seggi, si tratta di un istituto già presente in Spagna - articolo 68 della Costituzione -, anche se, per vero, il numero di eleggibili è stato determinato in misura fissa nell'ambito della forbice da parte della legge, non sfruttandosi le potenzialità insite nella previsione.

Non si ignora che l'approvazione di questa norma richiederà l'adeguamento tecnico della norma ordinaria, segnatamente laddove essa fa esplicito richiamo ai seggi da attribuire, o a parte di essi, esprimendoli in termini di numero assoluto anziché di percentuale.

Il presente disegno di legge costituzionale intenderebbe, inoltre, introdurre un fattore di razionalizzazione nel computo dell'elettorato attivo al momento dipendente dal vetusto istituto del censimento praticato peraltro ad intervalli troppo ampi rispetto alle dinamiche reali della popolazione. Tale fattore sarebbe costituito dall'utilizzazione dei dati anagrafici gestiti dalle amministrazioni comunali, convogliati, secondo quanto consente agevolmente la tecnologia informatica, al Ministero dell'interno. Ci si allineerebbe inoltre in tal modo agli *standard* europei.

Si vuole anche costituire l'occasione per l'affermazione del principio, ribadito di recente anche dal Consiglio d'Europa, valido sia per le fonti normative costituzionali, sia per le fonti normative ordinarie, per cui le riforme che incidono sul sistema elettorale, inteso come il meccanismo destinato a tradurre le scelte elettorali individuali in voti e i voti in seggi, prendono applicazione solo a partire dalla seconda elezione succes-

siva all'entrata in vigore della modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Ciò tende nel contempo a favorire il più ampio consenso parlamentare su di essa, offrendo alle forze politiche tempi opportuni per

un'adeguata riorganizzazione della propria attrattività elettorale, e a corrispondere ad un'imprescindibile esigenza di neutralità della stessa rispetto alle attuali forze in campo.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei vo-

tanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

## Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

Art. 3.

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le leggi in materia elettorale di cui al quarto comma si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale ha effetto a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.



